



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE

La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giampiero Fiore	Presidente
dott. Anna Maria Rossi	Consigliere Relatore
dott. Bianca Maria Gaudioso	Consigliere

in esito alla odierna Camera di Consiglio,
udita la relazione della causa fatta dal Relatore
preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **1833/2023** promossa da:

Parte_1 c.f. *C.F._1* *Parte_2* c.f.
C.F._2 , *Parte_3* c.f. *C.F._3* , con il patrocinio
dell'avv. CALZOLARI UMBERTO

APPELLANTE

contro

Controparte_1 *P.IVA_1* , con il patrocinio dell'avv.
CERA MARIO

APPELLATO

Avverso la sentenza n. 314 del 2023 emessa dal Tribunale di Forlì

CONCLUSIONI

Le appellanti hanno concluso come segue:

In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro-tempore, per il fatto e titolo di cui alla narrativa, tenuta alla liquidazione del residuo indennizzo di cui alla Polizza BCC Vita Gold n. 1.123.271 del 27.03.2013, sulla base dei premi versati in vita da parte del contraente Sig. *Parte_4* , per complessivi € 462.242,26 (quattrocentosessantadueemiladuecentoquarantadue/26) (di cui € 390.998,74 ancora per sorte capitale, ed € 71.243,52 quali interessi di mora convenzionali maturati sino alla data del 26.03.2024), o quella diversa somma, maggiore od anche minore, che risulterà essere dovuta all'esito

del giudizio; - conseguentemente la stessa condannarsi a pagare in favore delle beneficiarie Sigg.re *Parte_1* *Parte_3* e *Parte_2*, a titolo di indennizzo, la somma di € 462.242,26 (quattrocentosessantaduecentoquarantadue/26) (di cui € 390.998,74 ancora per sorte capitale, ed € 71.243,52 quali interessi di mora convenzionali maturati sino alla data del 26.03.2024), o quella diversa somma, maggiore od anche minore, che risulterà essere dovuta all'esito del giudizio, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compenso di avvocato di entrambi i gradi di giudizio.”

L'appellata ha concluso come segue:

Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello – disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso – così giudicare: (i) in via principale, respingere – in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondato – l'appello proposto dalle sigg.re *Parte_1* *Parte_3* e *Parte_2* avverso la sentenza n. 314/2023 pronunciata dal Tribunale di Forlì, Sez. civ., all'esito del giudizio R.G. n. 3159/2018 in data 20aprile 2023, confermando la predetta sentenza se del caso con diversa motivazione; (ii) in subordine e per mero scrupolo per il caso di decisione sul merito dell'azione, rigettare integralmente le domande proposte nei confronti di *Controparte_1* dalle sigg.re *Parte_1* *Parte_3* e *Parte_2* [...] perché infondate in fatto ed in diritto, mandando conseguentemente assolta la medesima [...] *CP_1* da ogni pretesa al riguardo; (iii) in via istruttoria, rigettare ogni istanza formulata dalle sigg.re *Parte_1* *Parte_3* e *Parte_2* in quanto inammissibile ed irrilevante; (iv) in ogni caso, condannare le sigg.re *Parte_1* *Parte_3* e *Parte_2* alla rifusione, in favore di *Controparte_1* di spese e competenze di causa, oltre spese generali, CPA e IVA.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Le sig.re *Parte_1* *Parte_3* e *Parte_2* con atto notificato il 24 settembre 2018 citavano in giudizio la compagnia di assicurazione *CP_1* per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo di cui alla polizza BCC Vita Gold n. 1.123.271, oltre rivalutazione e interessi. Il Tribunale di Forlì, preso atto che in corso di causa la convenuta aveva pagato alle attrici l'indennizzo maggiorato di interessi legali, con sentenza n. 314/2023 dichiarava la cessazione della materia del contendere. Disponeva, inoltre, la compensazione delle spese di lite tra le parti ritenendo che se, da un lato, la compagnia assicuratrice aveva ritardato l'esborso dell'indennizzo, di contro, le attrici, pur ottenendo quanto dovuto, avevano ingiustificatamente protratto il giudizio, insoddisfatte delle somme ricevute. Va detto che in seguito ai conteggi effettuati dal ctu le sig.re *Pt_1* avevano modificato le proprie pretese, adducendo che l'importo corrisposto loro dalla convenuta fosse insufficiente in quanto non comprendente gli interessi moratori che, alla stregua delle condizioni generali della polizza stipulata dal de cuius, ritenevano dovuti alle beneficiarie. Sul punto, il giudice di primo grado, omessa qualsiasi valutazione sulla fondatezza della domanda, l'aveva ritenuta inammissibile perché proposta tardivamente (ovvero dopo il termine di preclusione ex art. 183 co. 6 cpc). Il Tribunale aveva poi respinto la domanda attrice di riconoscimento della rivalutazione, perché, qualificato il debito in esame come di valuta e non di valore, le attrici non avevano dimostrato il maggior danno, ex art.1224 cc, ultimo comma.

Contro tale sentenza le sig.re **Pt_1** hanno proposto appello articolando otto motivi. La **CP_1** [...] si è costituita in giudizio chiedendo di dichiarare inammissibile e infondato l'appello proposto.

La causa è stata rinviata per la decisione alla udienza del 8 luglio 2025, sostituita dal deposito di note ex art.127 ter cpc, e quindi trattenuta in decisione dalla Corte.

1) e 5)

Il primo e il quinto motivo di appello vengono esaminati congiuntamente investendo entrambi il profilo della debenza degli interessi moratori.

Preliminarmente, va precisato che con quest'ultima locuzione l'appellante intende far riferimento agli interessi relativi alla c.d. mora commerciale come individuati dal ctu, vale a dire quelli previsti dalla legislazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali contenuta nel d.lgs. n. 231/2002 (con saggio pari al 8%); tali interessi vengono contrapposti a quelli previsti al saggio legale ordinario (art.1284 cc, 1° comma), corrispondenti a quelli erogati dalla compagnia assicuratrice.

Ciò premesso, con la prima doglianza si lamenta il mancato riconoscimento dei suddetti interessi che, in tesi appellante, sarebbero dovuti dal 16 dicembre 2017 (ovvero trenta giorni dall'invio della documentazione alla compagnia assicuratrice); in subordine, con il quinto motivo, si adduce che, nelle denegata ipotesi in cui si ritenesse che fino all'atto di citazione gli interessi fossero dovuti al mero tasso legale, nondimeno dal momento della proposizione della domanda giudiziale tale prestazione deve essere comunque calcolata al saggio previsto dal d.lgs. 231, in applicazione dell'art. 1284, co. 4 del c.c.

I motivi di appello sono inammissibili oltre che infondati.

Circa il primo aspetto, va osservato che in entrambi i motivi la difesa appellante non affronta e non censura le ragioni di carattere processuale chiaramente espone dal primo giudice, che da una parte ha ricostruito tempi e modi di proposizione della azione, nel giudizio di primo grado, e dall'altra ha richiamato le norme di diritto processuale, concludendo per la tardività e inammissibilità della domanda riguardante gli interessi moratori; la difesa delle **Pt_1** invero, si limita qui a reiterare le proprie pretese sostenendo che gli interessi moratori sono dovuti, e poiché le argomentazioni espone non intersecano le ragioni della decisione, i motivi di appello sono inammissibili.

La sentenza sul punto non sarebbe comunque meritevole di riforma, perchè la domanda di riconoscimento degli interessi moratori era effettivamente tardiva. La causa si iscrive nel regime previgente alla c.d. riforma Cartabia, in cui il legislatore definiva nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. il termine ultimo per modificare o precisare la domanda (o le domande) delle parti. E' poi pacifico che la domanda avente ad oggetto gli interessi che accedono ad un debito di valuta (quale che sia la natura degli stessi) ha carattere autonomo (v. Cass. ord. n. 36659/2021) con la conseguenza che deve essere proposta entro le preclusioni previste dal c.p.c.

Nel caso di specie, è indiscutibile che le attrici in citazione domandavano la corresponsione degli interessi legali; in seguito al deposito della ctu si sono evidentemente avvedute della possibilità di esigere gli interessi moratori, e solo in sede di precisazione delle conclusioni hanno chiesto l'ulteriore somma a tale titolo, ampliando le proprie pretese, con una domanda processualmente inammissibile.

Tali considerazioni valgono a prescindere dalla circostanza che gli interessi moratori richiesti decorrano prima o dopo l'introduzione della causa: per vero, anche rispetto agli interessi ex art. 1284 co. 4 c.p.c. (la cui richiesta nel merito potrebbe ritenersi fondata) la Cassazione (sez. lav. n. 30087/2024) ha chiarito come sia necessaria una specifica domanda del creditore, non essendo la debenza degli stessi una conseguenza automatica del ritardato pagamento da parte del debitore convenuto in giudizio.

La inammissibilità dei motivi di impugnazione sul punto, e comunque la conferma della decisione di tardività della domanda in primo grado, preclude l'esame della fondatezza nel merito della pretesa delle Pt_1 di riconoscimento degli interessi di mora.

2) e 4)

Il secondo e il quarto motivo di appello vengono scrutinati assieme riguardando ambedue il profilo del corretto calcolo degli interessi legali dovuti dalla appellata.

Con la seconda doglianza si censura la decisione che ha ritenuto corretto il calcolo degli interessi legali pagati dalla CP_1 asseritamente basandosi sulla stima effettuata dal ctu che, tuttavia, ha calcolato gli stessi fino alla data del 31 dicembre 2020, senza tenere quindi conto di quelli maturati da tale data fino a quella dell'effettivo pagamento (avvenuto nel 2022).

La censura è infondata: il primo giudice, diversamente da quanto sostengono le appellanti, non ha fondato la sua decisione sulla stima effettuata dal ctu, ma ha preso atto in primo luogo della necessità di definire l'indennizzo dovuto al netto della ritenuta fiscale, nell'importo quindi di €1.017.693, in secondo luogo dell'ammontare degli interessi erogati dall'assicurazione, ritenendo che il calcolo di tali interessi fosse coerente con le premesse ed adeguato, con valutazione condivisa dalla Corte anche per quanto si andrà in seguito a precisare in relazione al trattamento fiscale degli interessi.

Con il quarto motivo, invece, si censura la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha rilevato che i pagamenti effettuati dalla CP_1 in applicazione dell'art. 1194 c.c., andavano imputati dapprima agli interessi e poi al capitale, non ravvisandosi una volontà contraria delle creditrici che, al contrario, nel primo atto utile dopo il pagamento hanno manifestato l'intenzione di imputarlo in primo luogo agli interessi.

Anche questa censura va respinta.

Dagli atti si evince come la compagnia assicuratrice abbia effettuato un primo pagamento nel luglio 2022 per un importo pari a € 1.017.693,55, a titolo di prestazione netta, e un secondo nel successivo agosto per € 14.037,24, a titolo di interessi legali. Quest'ultima somma, peraltro, è stata erogata calcolando gli interessi con decorrenza aprile 2018 e al netto delle trattenute fiscali. Ora, sul punto non vi è contestazione specifica da parte delle appellanti (che nulla rilevano in ordine alla tassazione applicata dalla CP_1 né si soffermano compiutamente sulla data di decorrenza del calcolo degli interessi); non vi sono quindi i presupposti per determinare diversamente l'ammontare netto degli interessi legali dovuti, tenuto conto della qualità di sostituto d'imposto da riconoscere in capo alla assicurazione, per obbligo di legge evidenziato anche nelle condizioni di contratto.

Seppure, poi, la contestazione formulata circa la imputazione dei pagamenti sia astrattamente fondata, dovendosi correttamente imputare i pagamenti prima agli interessi e poi al capitale ai sensi dell'art. 1194 c.c, il modestissimo scarto temporale (di un mese) tra i due pagamenti la rende sostanzialmente irrilevante.

3) e 6)

Il terzo motivo di appello è inammissibile.

La doglianza, nella sua formulazione, si presenta di difficile intelligibilità: le appellanti nell'intitolazione del motivo fanno riferimento alle somme trattenute dall'assicurazione sull'indennizzo a titolo di imposta, per poi lamentare essenzialmente il fatto che la convenuta non abbia prodotto alcuna documentazione che desse conto dell'andamento economico-gestionale della polizza stipulata dal Pt_1. Ora, a prescindere dalla fondatezza o meno di quanto asserito dalla difesa appellante, va rilevato che sul punto l'atto di appello non muove alcuna esplicita critica alla sentenza impugnata, né sugli accertamenti di fatto compiuti dal giudice né in ordine ad eventuali violazioni di legge nelle quali lo stesso sarebbe incorso, non ravvisandosi dunque i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 342 c.p.c.

Parimenti, nessun esame richiede in questa sede il sesto motivo di appello: lo stesso, invero, non solleva alcuna censura alla sentenza ma si sostanzia nella mera richiesta di una nuova ctu (peraltro disposta in sede di appello) volta a determinare l'importo degli interessi per come pretesi dalla parte appellante.

7)

Con il settimo motivo di appello si censura la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda attorea di rivalutazione monetaria della somma dovuta dalla convenuta a titolo di indennizzo assicurativo.

La difesa appellante, in contrasto con quanto dedotto dal primo giudice, sostiene che il debito di cui trattasi sia di valore e non di valuta, con la conseguenza che la rivalutazione sarebbe certamente dovuta. In ogni caso, si aggiunge, a prescindere dalla natura di tale obbligazione, la prestazione è comunque da riconoscere, dal momento che in primo grado le attrici hanno prontamente allegato e dimostrato un maggior danno patito per effetto del ritardo nel conseguimento dell'indennizzo, consistente in particolare nelle spese legali sostenute per ottenere il pagamento dello stesso.

Il motivo è infondato.

Il primo giudice ha correttamente qualificato l'obbligazione indennitaria in esame come debito di valuta: vertendosi, infatti, in materia di assicurazione sulla vita, la funzione dell'indennizzo non è reintegratoria di un bene perduto da parte del creditore, (come avviene normalmente nelle assicurazioni contro i danni e più in generale nei debiti risarcitori, di valore), ma di natura previdenziale, concretandosi in una forma di risparmio.

Ciò precisato, occorre rilevare che il diritto al c.d. danno da svalutazione monetaria assume una diversa configurazione a seconda della natura del debito pecuniario: invero, se per i debiti di valore la rivalutazione del capitale costituisce una conseguenza automatica della perdita subita dal creditore, e va riconosciuta anche di ufficio, al contrario, per i debiti di valuta l'applicazione del principio nominalistico determina che essa possa essere riconosciuta solo se richiesta a titolo di "maggior danno" ex art. 1224, comma 2 c.c. Sul punto, la giurisprudenza è giunta ad affermare che, a prescindere dalla particolare tipologia di creditore e dall'attività da esso svolta, il danno da svalutazione va presunto, non occorrendo una specifica prova, laddove durante la mora il rendimento netto dei titoli di stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia superiore al saggio degli interessi legali; fermo restando che qualora il creditore richieda un risarcimento superiore a tale saggio avrà l'onere di provare l'esistenza e

l'ammontare del pregiudizio. Peraltro, va precisato che il ricorrere di tale presunzione ai fini probatori non esime il creditore dall'allegazione del fatto costitutivo della domanda, che in questo caso si sostanzia nell'avvenuto superamento della remunerazione dei titoli di Stato rispetto al saggio degli interessi legali durante il periodo di mora o, in alternativa, nella possibilità di una diversa modalità di reimpiego del denaro (Cass. n. 6684/2018). Ebbene, nel caso di specie, tale onere non è stato assolto: nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio ci si è limitati a richiedere il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. senza alcun riferimento al tasso di remunerazione dei titoli di Stato, ovvero alle diverse possibilità di investimento del capitale, affermando solamente che il pregiudizio andrebbe presuntivamente dedotto dal fatto che il ritardo nel pagamento abbia comportato per le attrici il ricorso al credito bancario: circostanza, peraltro, indimostrata.

Né le spese legali possono ritenersi un maggior danno da ritardo nel pagamento, atteso che esse conseguono non al mero trascorrere del tempo, ma alla proposizione della domanda giudiziale, e sono soggette al principio della soccombenza processuale, ex art.91 cpc.

In sede di precisazione delle conclusioni, peraltro, le appellanti non hanno più reiterato la pretesa del "maggior danno" ex art.1224 2° comma cc, richiedendo il pagamento dell'indennizzo "*con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata*", formulazione che conferma che il debito sia stato erroneamente inteso dalle attrici in termini di valore e non di valuta.

8)

Infine, con il settimo motivo le appellanti contestano la compensazione delle spese di lite. Quale conseguenza degli altri motivi di appello si adduce che l'appellata fosse tenuta a pagare ancora delle somme alle sig.re **Pt_1** cosicché, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, non vi è stata cessazione della materia del contendere; in ogni caso, si aggiunge, la compagnia assicuratrice ha pagato l'indennizzo dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado e ben cinque anni dopo la morte del **Pt_1** secondo questa prospettazione, dunque, la decisione del Tribunale di compensare le spese giudiziali non è condivisibile, dovendo le stesse essere poste a carico della **CP_1** per entrambi i gradi di giudizio.

La doglianza va accolta, seppure non integralmente: è vero infatti che la compagnia assicuratrice ha adempiuto tardivamente al proprio obbligo indennitario, e quindi è virtualmente soccombente; la pendenza di un'azione revocatoria (in seguito respinta) sui premi versati dal **Pt_1** non giustificava il rifiuto di pagamento da parte della appellata: il suo eventuale accoglimento avrebbe infatti prodotto l'inefficacia rispetto al creditore attore in revocatoria dell'atto dispositivo costituito dal pagamento dei premi ma non necessariamente una risoluzione del contratto assicurativo e quindi il venir meno del diritto all'indennizzo in capo alle beneficiarie, peraltro soggetti terzi rispetto all'obligato.

In ragione di tali premesse, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, e della inammissibilità e/o infondatezza di numerosi motivi di appello, le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, si compensano per un terzo e per la restante parte si pongono a carico della **CP_1** nel conteggio si tiene conto dello scaglione di valore della domanda accolta nel merito in primo grado, e per le sole spese legali nel secondo.

Le spese delle ctu espletate nei due gradi per rispondere alle molteplici contestazioni sollevate anche infondatamente dalle attrici si pongono a carico di entrambe le parti in solido tra loro e per metà ciascuna nei rapporti interni.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Forlì, che conferma nel merito:

- condanna la **CP_1** a rifondere alle appellanti due terzi delle spese di lite, che liquida per l'intero in € 23.946,00, per il primo grado, ed € 5809,00 per l'appello, a titolo di compensi, oltre esborsi documentati, i.v.a., c.p.a. e spese generali, compensando il restante terzo
- dispone che le spese delle ctu espletate nei due gradi di giudizio restino a carico di entrambe le parti in solido tra loro e per metà ciascuna nei rapporti interni.

Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025

Il Consigliere Relatore
dott. Anna Maria Rossi

Il Presidente
dott. Giampiero Fiore